



ALLEGATO 4 – TER ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

I.F.B. S.r.l. (di seguito anche **“I.F.B.”** o **“Intermediario”**), ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei locali in cui svolge attività di distribuzione assicurativa (anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche) e di pubblicarlo sul sito internet.

Se il contratto di assicurazione viene offerto fuori sede o la fase precontrattuale si svolge mediante tecniche di comunicazione a distanza, il presente documento è consegnato/trasmesso al Cliente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Dati dell’Intermediario	
Ragione sociale	I.F.B. S.r.l.
Numero di iscrizione alla sezione B del RUI	B000513985
Data di iscrizione al RUI	9 marzo 2015
Sede legale	VIALE BIANCA MARIA 9 - 20122 MILANO (MI)
Sede secondaria	VIA SCARLATTI 150 - 80127 NAPOLI (NA)
Telefono	+39 02.366.360.69 (Milano) / +39 081.5781421
Fax	n.d.
Sito web	www.ifbbroker.it
Posta elettronica	direzione@ifbbroker.it
Indirizzo PEC	ifbbroker@pec.it

L’Autorità di Vigilanza competente in merito all’attività svolta dall’Intermediario è IVASS.

I dati identificativi sopra riportati possono essere reperiti e verificati consultando il RUI sul sito internet dell’IVASS al seguente indirizzo web: www.ivass.it.

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Nello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa, I.F.B. ha l’obbligo di:

- a) consegnare al Cliente un documento conforme all’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, metterlo a disposizione del pubblico nei locali in cui svolge attività di distribuzione (anche mediante apparecchiatura tecnologica) e di pubblicarlo sul sito internet;
- b) consegnare un documento conforme all’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;



- c) consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti al momento della sottoscrizione del contratto, della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal Cliente;
- d) proporre contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Cliente o dell'assicurato e acquisizione di ogni informazione utile per tale valutazione;
- e) comunicare al Cliente se il prodotto assicurativo presenta caratteristiche che lo rendono coerente con le sue richieste ed esigenze attraverso un'apposita dichiarazione, in mancanza della quale il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f) valutare se il Cliente rientri nel mercato di riferimento relativo al contratto di assicurazione proposto e non presenti invece le caratteristiche delle categorie di clientela ai quali il prodotto stesso non può essere distribuito;
- g) adottare le opportune disposizioni per ottenere dalle imprese di assicurazione le informazioni di cui all'articolo 30 *decies* comma 5 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento relativi a ciascun prodotto;
- h) fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al Cliente di prendere una decisione informata.

Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

Nello svolgimento dell'attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, I.F.B. è tenuta a rispettare i seguenti obblighi:

- a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione consegnare un documento conforme all'allegato 4 *bis* al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b) valutare l'adeguatezza del prodotto assicurativo proposto;
- c) in caso di vendita con consulenza, informare il Cliente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo:
 - o informare il Cliente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
 - o obbligo di informare il Cliente che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto e, nel caso di volontà espressa dal Cliente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e) fornire le informazioni di cui all'articolo 121 *sexies*, commi 1 e 2 del Codice delle Assicurazioni Private.